

Indicazioni per la presentazione delle candidature e delle liste.

Le candidature a Presidente della Provincia di Chieti e le liste di candidati al Consiglio provinciale sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso il Palazzo provinciale, con sede in Chieti, Corso Marrucino, n. 97 - 3° piano - ex Sala della Giunta Provinciale, nei seguenti giorni:

- dalle ore 8 alle ore 20 di domenica, 22 febbraio 2026;
- dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì, 23 febbraio 2026.

Tutti i modelli di presentazione delle candidature e delle liste vanno stampati Fronte-Retro.

Quelli in formato A3 vanno stampati Fronte-Retro, con piegatura sul lato corto.

Quelli in formato A4 vanno stampati Fronte-Retro, con piegatura sul lato lungo.

I modelli di presentazione delle liste di candidati al Consiglio provinciale devono riportare **NECESSARIAMENTE** il contrassegno sul frontespizio. Il contrassegno dovrà inoltre essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

Alla Dichiarazione sostitutiva di certificazione, che accompagna l'accettazione della candidatura alla carica di Presidente e l'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere, va allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Ciascuna lista di candidati al Consiglio provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: non superiore a 12 (dodici) e non inferiore a 6 (sei) candidati.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Di ciascun candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale), il comune presso cui è stato eletto.

La dichiarazione di presentazione della candidatura per la carica di Presidente della Provincia di Chieti deve essere sottoscritta da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

Il corpo elettorale accertato con determinazione dirigenziale n. 146 del 13/02/2026, è di n. 1249 aventi diritto al voto.

Ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Provincia deve essere sottoscritta da **almeno 188** aventi diritto al voto.

Ciascuna lista di candidati al Consiglio provinciale deve essere sottoscritta da **almeno 63** aventi diritto al voto.

I candidati presidenti non possono sottoscrivere né la propria candidatura né altre candidature.

I candidati consiglieri non possono sottoscrivere né la propria lista né altre liste.

Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di candidatura a presidente della Provincia di Chieti né più di una lista a consigliere provinciale.

Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, sesso, luogo e data nascita. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).

Ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, commi 1 e 2, come modificato dall'art. 38-bis, comma 8 del D.L. 31/05/2021, 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29/07/2021, n. 108, *“sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai (...) i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.”* **I consiglieri comunali e i sindaci possono, pertanto, autenticare nell'ambito del territorio del Comune nel quale sono eletti. I consiglieri provinciali possono autenticare nell'ambito dell'intero territorio provinciale.**

Ciascuna lista di candidati al Consiglio provinciale è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della regione Abruzzo. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsuazione.

Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Esempi:

N. candidati nella lista	60%	40%	Genere 1	Genere 2
12	7,2	4,8	7	5
11	6,6	4,4	7	4
10	6	4	6	4
9	5,4	3,6	5	4
8	4,8	3,2	5	3
7	4,2	2,8	4	3
6	3,6	2,4	4	2

AVVISO AI CANDIDATI

L'articolo 1, comma 14 della legge 9 gennaio 2019, n.3 (cosiddetta “legge spazzacorrotti “) ha stabilito **l'obbligo per i partiti, movimenti politici, liste o candidati che si presentano alle competizioni elettorali** di qualunque genere di pubblicare – nel proprio sito internet ovvero nel sito

internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno intendono presentarsi alla competizione elettorale – per ciascun candidato:

- a) il curriculum vitae (fornito dal candidato medesimo);
- b) il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre 90 giorni prima della data fissata per le elezioni.

La Commissione di Garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha chiarito che l'adempimento in parola riguarda anche le elezioni provinciali. Il suddetto obbligo di legge deve essere adempiuto entro il 14^a giorno antecedente la elezione ovvero, in riferimento alle elezioni provinciali presso la Provincia di Chieti, **entro domenica, 1° marzo 2026**. Entro la medesima data, **i documenti devono essere trasmessi alla Provincia di Chieti** che provvederà alla pubblicazione nella presente sezione di "Elezioni Trasparenti" (ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della citata legge n. 3/2019). Ai fini della ottemperanza agli obblighi di pubblicazione, non è richiesto il consenso espresso degli interessati.